

**DELIBERAZIONE 5 FEBBRAIO 2015
36/2015/R/GAS**

**APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE
PREDISPOSTA DALLA SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A. ED INTEGRAZIONE
DELL'ALLEGATO A DELLA DELIBERAZIONE 514/2013/R/GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 febbraio 2015

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 713/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento della Commissione europea n. 984/2013, del 14 ottobre 2013;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2013, 332/2013/ R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas e il relativo Allegato A (di seguito rispettivamente: deliberazione 514/2013/R/gas e RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 137/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 137/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2014, 552/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 552/2014/R/gas);
- il codice di rete di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95 prevede che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità, con tale regolazione, dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- con la deliberazione 137/2014/R/gas, l'Autorità ha riformato i requisiti per l'accesso ed i criteri di conferimento della capacità di trasporto presso i punti interconnessi con l'estero al fine di dare attuazione anticipata, rispetto alla decorrenza vincolante dell'1 novembre 2015, alle disposizioni del "Network Code on Capacity Allocation Mechanisms in Gas Transmission Systems", di cui al regolamento UE 984/2013;
- con la deliberazione 552/2014/R/gas, l'Autorità ha approvato una proposta di aggiornamento del codice di Snam Rete Gas, finalizzata al recepimento della deliberazione 137/2014/R/gas;
- la deliberazione 552/2014/R/gas ha rimandato a successivo provvedimento, da adottare prima del prossimo conferimento di prodotti di capacità pluriennali previsto per la prima settimana di marzo 2015, l'approvazione delle specifiche disposizioni del codice di rete in materia di garanzie per i prodotti pluriennali stessi, al fine di consentire alcuni approfondimenti;
- tra gli aspetti oggetto di approfondimento, rientra la gestione del rischio di mancato pagamento dell'importo derivante dall'attualizzazione del corrispettivo di capacità dovuto dall'utente, ai sensi di quanto previsto al Capitolo 19, § 3.2 del codice di trasporto di Snam Rete Gas, per il periodo tra la data della eventuale risoluzione anticipata del contratto di trasporto e la data di naturale scadenza del medesimo contratto (di seguito: importo di risoluzione);
- al fine del calcolo del fattore correttivo dei ricavi, di cui ai commi 18.4 e 18.5 della RTTG, si considerano i ricavi risultanti dalle fatture emesse dalle imprese di trasporto, al fine di fornire un incentivo ad una efficiente gestione del credito da parte delle suddette imprese;
- l'applicazione della disciplina, descritta nel precedente alinea, anche nel caso dei crediti derivanti dall'importo di risoluzione, comporterebbe un rischio eccessivo per le imprese di trasporto, in quanto l'importo di risoluzione, stante la durata dei conferimenti pluriennali, può risultare estremamente elevato;
- con nota in data 28 gennaio 2015 (prot. Autorità 3127), inviata a Snam Rete Gas, le Direzioni Mercati e Infrastrutture dell'Autorità hanno:
 - a) evidenziato che l'eventuale risoluzione del contratto di trasporto, fermo restando l'obbligo per l'utente di pagare l'importo di risoluzione, annulla gli effetti, da lì in avanti, del pregresso conferimento; i corrispettivi per l'utilizzo della capacità di trasporto sono ricalcolati annualmente sulla base

della capacità prevista in conferimento e, pertanto, anche nel caso in cui si verifichi la risoluzione di contratti di durata pluriennale, l'impresa di trasporto può conseguire i ricavi riconosciuti per effetto della rideterminazione dei corrispettivi per l'utilizzo della capacità di trasporto;

- b) precisato che, per quanto riguarda, invece, l'inadempimento da parte dell'utente dell'obbligo di pagare l'importo di risoluzione, sarebbero state apportate, in sede di approvazione, delle modifiche del codice di rete già previste al fine di consentire l'introduzione dei conferimenti pluriennali, le opportune modifiche alla deliberazione 514/2013/R/gas, al fine di assicurare che per il calcolo del fattore correttivo siano inclusi nei ricavi effettivi esclusivamente gli importi effettivamente riscossi dall'impresa di trasporto, fatto salvo l'obbligo, per l'impresa, di compiere tutte le azioni volte a ridurre o a contenere il rischio derivante dall'inadempimento dell'utente, secondo un criterio di massima diligenza;
- c) invitato Snam Rete Gas, alla luce di quanto sopra evidenziato, a trasmettere all'Autorità una proposta di aggiornamento del proprio codice di trasporto che contenga le disposizioni necessarie allo svolgimento delle procedure per il conferimento pluriennale di capacità;
- con nota in data 30 gennaio 2015 (prot. Autorità n. 3804 del 03/02/2015), Snam Rete Gas ha inviato all'Autorità una proposta di aggiornamento dei capitoli 5 (Conferimento di capacità di trasporto) e 19 (Responsabilità delle parti) del codice di trasporto finalizzata all'avvio delle procedure per il conferimento pluriennale di capacità;
- le modifiche al Capitolo 19 riguardano le modalità di gestione ai fini della determinazione dei ricavi dell'importo di risoluzione e prevedono, tra l'altro, un meccanismo di socializzazione degli importi non pagati.

RITENUTO CHE:

- al fine di non gravare l'impresa di trasporto di rischi eccessivi, sia opportuno introdurre un regime di deroga alla modalità di calcolo del fattore correttivo nel caso di mancato pagamento dell'importo di risoluzione, fatto salvo l'obbligo, per l'impresa, di compiere tutte le azioni volte a ridurre o a contenere il rischio derivante dall'inadempimento dell'utente, secondo un criterio di massima diligenza;
- la proposta di aggiornamento del codice di rete, trasmessa da Snam Rete Gas con nota in data 30 gennaio 2015, sia conforme, limitatamente alle modifiche ed integrazioni del capitolo 5, con le disposizioni della deliberazione 137/2014/R/gas e con le indicazioni di cui alla nota delle Direzioni Mercati ed Infrastrutture del 28 gennaio 2015;
- ai fini dell'avvio dei conferimenti per i prodotti di durata pluriennale, non sia opportuna l'approvazione delle modifiche ed integrazioni del capitolo 19 del codice di Snam Rete Gas, in quanto le esigenze di tutela dell'impresa di

trasporto dal rischio di mancato pagamento dell'importo di risoluzione sono soddisfatte dall'introduzione del regime di deroga alla modalità di calcolo del fattore correttivo;

- sia, pertanto, opportuno approvare, per quanto di competenza dell'Autorità, la proposta di aggiornamento del codice di rete, trasmessa da Snam Rete Gas con nota in data 30 gennaio 2015 limitatamente alle modifiche ed integrazioni del capitolo 5 (Conferimento di capacità di trasporto)

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di rete, trasmessa da Snam Rete Gas con nota in data 30 gennaio 2015, limitatamente alle modifiche ed integrazioni del capitolo 5 (Conferimento di capacità di trasporto) allegato al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di non approvare le proposte di modifica ed integrazione del capitolo 19 (Responsabilità delle parti);
3. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas, in persona del legale rappresentante pro tempore;
4. di inserire, successivamente al comma 18.7 della RTTG, il seguente comma: "18.7 bis. Ai fini del calcolo dei ricavi effettivi, REF, con riferimento all'importo di risoluzione anticipato dei contratti di trasporto di durata pluriennale, si considerano gli importi effettivamente riscossi in luogo degli importi fatturati, fermo restante l'obbligo per l'impresa di compiere tutte le azioni volte a ridurre o a contenere il rischio derivante dall'inadempimento dell'utente, secondo un criterio di massima diligenza";
5. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata del codice di rete e della RTTG, come risultante dalle modifiche di cui al precedente punto 1, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

5 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni